

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|----------------------------|-----------------|
| N° 40 Del 24.09.2019 | OGGETTO: |
|----------------------------|-----------------|

SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A CERTIFICATI ANAGRAFICI, DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEGLI ATTI DI NOTORIETA', AUTENTICAZIONE DI FIRME E DI COPIE.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **17,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| Cognome e Nome | Incarico | Presente | Assente |
|---------------------------|-----------|----------|----------|
| Dr. Antonio Damiano Mulas | Sindaco | X | |
| Dr. Giangiuseppe Nurra | Assessore | X | |
| Sig. Cosseddu Francesco | Assessore | X | |
| Sig. Nasone Roberto | Assessore | | X |

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Antonio Ara**.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni che disciplina la riscossione, da parte dei Comuni, dei diritti di segreteria;

CONSIDERATO che:

- gli importi per tali diritti sono previsti dai numeri 6, e 7 della tabella D allegata alla precitata legge 604/62, come sostituito dall'art. 27 del D.L. 28.2.83, n. 55 e modificata con l'art. 19 ter della legge 440/87, che quantifica in € 0,52 il diritto per l'emissione di certificati di qualunque natura, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, autenticazione di firme e di copie e che tale importo viene ridotto alla metà e quindi ad € 0,26 nel caso in cui vengano emessi certificati e altri atti per i quali la legge ammette l'esenzione dall'imposta di bollo;
- tali somme vengono riscosse direttamente dall'Ufficio Servizi Demografici al momento dell'emissione di ciascun documento;

VISTO l'art. 2 c.15 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale prevede che i Comuni che non versino in condizioni strutturalmente deficitarie, possono prevedere la soppressione o la riduzione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'Ente Locale, ovvero purché sia comunque assicurato il vantaggio a favore di eventuali altri soggetti;

RICHIAMATO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia";

TENUTO conto che il Comune di ANELA non risulta in situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO che:

- le entrate dovute ai diritti di segreteria sui certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, autenticazione di firme/copie sono diventate esigue a seguito della legge 12 novembre 2011 n° 183;
- il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte con l'art. 15 comma 1 della legge 12.11.2011 n° 183 , recante " Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n° 445;
- le disposizioni in parola sono dirette a consentire una" completa decertificazione nei rapporti fra P.A. e privati", in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e , in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà;
- la soppressione dei diritti di segreteria riferiti a certificati anagrafici, atti di notorietà, autentiche di firme/copie comporta un miglioramento della qualità del servizio al cittadino;

TENUTO conto che la soppressione dei diritti di segreteria sulla certificazione anagrafica risulta propedeutico:

- ad una necessaria semplificazione delle riscossioni detta dall'entrata in vigore dell'art. 2-bis del DL 193/2016, in cui si prevede che: "Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori delle entrate" e quindi l'eliminazione del maneggio di danaro contante da parte dei dipendenti del Comune, che richiede necessariamente interventi di carattere gestionale e organizzativi che risulterebbero assolutamente diseconomici, sia per gli utenti, che per l'amministrazione;

- ad una futura attivazione del Servizio di Certificazione on line che richiederebbe, altrimenti, l'adozione di appositi applicativi software di riscossione e l'espletamento di procedure gravose e diseconomiche, sia per la Pubblica Amministrazione che per il cittadino, inficiando così il portato di maggior efficienza del Servizio telematico;

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 comma 15 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e procedere alla soppressione dei diritti di segreteria per le sopracitate certificazioni;

CON voti unanimi

DELIBERA

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente;

Di procedere alla soppressione dei diritti di segreteria relativi a certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, autenticazione di firme e di copie, avvalendosi della facoltà conferita dall'art. 2 comma 15 della legge 127/97.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Antonio Ara

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 1 TUE

Data 24/09/2019

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas**

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 1 TUE

Data 24/09/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Sebastiano Soro**

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 04/10/2019

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno __/__/__ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, c.4).

Data __/__/__

Il Segretario Comunale

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 04/10/2019

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara